

# **CITTA' DI TROPEA**

(Provincia di Vibo Valentia)

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

### **INDICE**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni

#### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Articolo 12	Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
Articolo 13	Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
Articolo 14	Divieto di campeggio libero
Articolo 15	Divieto di bivacco ed accattonaggio
Articolo 16	Sgombero neve
Articolo 17	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 18	Tende su facciate di edifici
Articolo 19	Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della Città
Articolo 20	Disposizioni sul verde pubblico e privato
Articolo 21	Luminarie
Articolo 22	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

#### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

Articolo 23	Disposizioni generali
Articolo 24	Specificazioni
Articolo 25	Occupazioni per manifestazioni e spettacoli viaggianti
Articolo 26	Occupazioni con elementi di arredo
Articolo 27	Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 28	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 29	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

Articolo 30	Occupazioni per traslochi
Articolo 31	Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Articolo 32	Occupazioni con dehors
Articolo 33	Occupazioni con chioschi
Articolo 34	Occupazioni per temporanea esposizione
Articolo 35	Occupazioni per esposizione di merci
Articolo 36	Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Articolo 37	Commercio in forma itinerante
<b>Articolo 38</b>	<b>Mestieri girovaghi</b>

#### **TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 39	Disposizioni generali
Articolo 40	Lavoro notturno
Articolo 41	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 42	Circoli privati
Articolo 43	Abitazioni private
Articolo 44	Esercizi pubblici
Articolo 45	Dispositivi acustici antifurto

#### **TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Articolo 46	Tutela degli animali domestici
Articolo 47	Protezione della fauna selvatica
Articolo 48	Divieti specifici
Articolo 49	Animali molesti
Articolo 50	Mantenimento dei cani
Articolo 51	Animali liberi

#### **TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 52	Esposizione dei prezzi
Articolo 53	Servizi igienici
Articolo 54	Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
Articolo 55	Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica
Articolo 56	Amministrazione degli stabili

#### **TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 57	Rinvii ad altri regolamenti
Articolo 58	Abrogazioni di norme
Articolo 59	Entrata in vigore
Articolo 60	Norma finale

-----

non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché in tutto il centro storico;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'immediata sospensione dell'attività.

### **Articolo 38 - Mestieri girovagli ed artisti di strada**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico.

4. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili non è consentito nel centro storico compresa tutta Piazza Vittorio Veneto.

5. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l'immediata sospensione dell'attività.